



	Comune di Rimini		Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva Settore Sistema e Sviluppo Economico	Via Rosaspina 7 47923 RIMINI Tel. 0541 704671 Web: www.comune.rimini.it PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it E-mail: attivita_economiche@comune.rimini.it
--	-------------------------	--	---	--

Allegato A DG 13 del 20/01/2026

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 2025 – 2026

Articolo 1. Definizioni

1. Nelle presenti Linee Guida, si intende:
 - a. per “*Finalità*”, gli ambiti di intervento in cui è articolata la misura di aiuto, come definiti dal comma 3 dell’art. 2;
 - b. per “*impresa*”, il soggetto giuridico individuale o collettivo univocamente identificato dal codice fiscale e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, che richiede un contributo economico disciplinato dalle presenti linee guida;
 - c. per “*microimprese*” i soggetti identificati dal comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
 - d. per “*piccole imprese*” i soggetti identificati dal comma 2 dell’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
 - e. per “*prodotti tipici locali e regionali*”, i prodotti propri delle aziende agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati da materie prime delle aziende stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; i prodotti regionali dell’Emilia-Romagna con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e i prodotti tipici regionali dell’Emilia-Romagna inseriti nell’apposito Albo Ministeriale; i prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole dell’Emilia-Romagna o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione;
 - f. per “*Botteghe Storiche*”, le imprese iscritte nell’Albo Comunale istituito con deliberazione di Giunta n. 294 del 11 agosto 2009, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
 - g. per “*immobili a destinazione commerciale o produttiva*”, le unità immobiliari la cui destinazione d’uso consente il legittimo esercizio di una delle attività economiche che possono beneficiare del contributo; in particolare, le unità immobiliari con destinazione d’uso b.1.1 e b4 di cui all’art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini;
 - h. per “*Avviso pubblico*”, l’atto amministrativo approvato con provvedimento dirigenziale descritto all’articolo 4;
 - i. per “*periodo di riferimento*”, l’arco temporale, in genere coincidente con l’anno solare (in tal caso anche menzionato come “*anno di riferimento*”), durante il quale maturano e devono essere soddisfatti condizioni e requisiti stabiliti dall’Avviso pubblico per l’ammissione all’agevolazione; in base al



principio di competenza finanziaria potenziata, e salvo particolare strutturazione del procedimento di concessione, l'esercizio del bilancio di previsione sul quale sono stanziate le risorse necessarie alla erogazione dei contributi è quello successivo all'anno di riferimento;

- j. per *"Ufficio competente"*, il Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini;
- k. per *"Dirigente competente"*, il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini;
- l. per *"data di costituzione"* dell'impresa individuale, la data di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, a norma dell'art. 9 del DL 7/2007;
- m. per *"data di costituzione"* della società o di altre forme collettive di esercizio, la data di stipulazione dell'atto costitutivo;
- n. per *"apparecchi da gioco d'azzardo"*, gli apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro di cui all'art. 110, sesto comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza RD 18 giugno 1931, n. 773;
- o. per *"marchio Slot Free ER"*, il marchio istituito dalla Regione Emilia-Romagna con l'art. 7 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5;
- p. per *"mappatura dei luoghi sensibili"*, l'atto amministrativo adottato dal Comune di Rimini in attuazione della normativa regionale sul contrasto alla ludopatia (legge regionale Emilia-Romagna 5/2013 e successive modificazioni, deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.831/2017 e n. 68/2019) al fine di identificare le aree che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 6, comma 2bis, della legge regionale Emilia-Romagna 5/2013 e gli esercizi che vi si trovano ospitando al loro interno apparecchi da gioco d'azzardo; al momento dell'approvazione delle presenti Linee Guida, la deliberazione di Giunta comunale n. 388 del 10/12/2019;
- q. per *"codice identificativo"*, il codice univoco che identifica l'apparecchio da gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), punto i. del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 settembre 2006.

Articolo 2. Forma e finalità della misura di aiuto

1. Nell'ambito delle risorse di bilancio annualmente disponibili, sono assegnati sotto la denominazione *"SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico"* contributi economici a fondo perduto finalizzati a perseguire obiettivi di sostegno alle imprese locali, di rafforzamento della loro competitività e in linea generale di sviluppo del tessuto economico e sociale del Comune di Rimini, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle ludopatie.
2. La misura di aiuto di cui al comma 1 si pone in parte in continuità con il progetto *"No Tax Area"* che il Comune ha promosso tra il 2017 e il 2021, ma intende abbandonare la rigidità di un criterio di calcolo degli importi quasi esclusivamente basato sul rimborso dei tributi locali corrisposti, riservandosi la possibilità di adottare anche metodi diversi, più flessibili e potenzialmente in grado di offrire alle imprese beneficiarie un sostegno più efficace.
3. I contributi di cui al comma 1 perseguono le seguenti Finalità:



1. “*Start-up di impresa*”: sostegno alla fase di avviamento di nuove realtà commerciali o produttive con le seguenti caratteristiche:
 - a. “*Fiocco rosa*”: nuove imprese costituite in modo esclusivo o prevalente da imprenditrici, per favorire la diffusione e l'affermazione dell'imprenditoria femminile;
 - b. “*Sostegno all'imprenditoria giovanile*”: nuove imprese costituite in modo esclusivo o prevalente da persone al di sotto dei 35 anni, per sostenere lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dei giovani;
 - c. “*Centri di sviluppo*”: nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla riqualificazione e allo sviluppo di alcune aree del territorio comunale lontane dal Centro Storico e caratterizzate da una minore presenza commerciale e produttiva;
 - d. “*Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi*”: nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi della città di Rimini.
2. “*Vetrine illuminate*”: riqualificazione degli immobili commerciali per la salvaguardia e rilancio del decoro, della vivacità e dell'attrattività delle aree commerciali, a contrasto di fenomeni di degrado, di sfoltimento e desertificazione, tramite incentivi economici che promuovano:
 - a. “*Riattivazione locali in disuso*”: la riattivazione, anche temporanea, di immobili non occupati da imprese attive, mediante cessione in comodato d'uso gratuito a organizzazioni del terzo settore di natura non commerciale;
 - b. “*Riqualificazione locali*”: l'abbellimento dell'aspetto esteriore dei locali non utilizzati, tramite il ripristino e il mantenimento del buono stato degli elementi e delle strutture che compongono il fronte dei locali commerciali; la riqualificazione di specifiche aree attraverso l'adozione di uno specifico Progetto d'Area, ai sensi dell'art. 2 del *Regolamento per la valorizzazione dell'offerta commerciale sul territorio del Comune di Rimini* (DC n. 18/2018), che introduca la possibilità di decorare vetrine e serramenti dei locali inutilizzati in modo coordinato.
3. “*Botteghe Storiche*”: fino alle iscrizioni dell'anno 2024, sostegno alle Botteghe Storiche per i primi tre anni di iscrizione nell'Albo Comunale istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008.
4. “*Non farti prendere in gioco*”: a partire dall'anno di riferimento 2024, sostegno alle imprese che decidono di dismettere tutti gli apparecchi da gioco d'azzardo presenti presso i propri esercizi e aderiscono di conseguenza al marchio *Slot Free ER*.
4. A partire dall'anno di riferimento 2025, le risorse disponibili sono utilizzate come segue:
 - a. il 70% dello stanziamento è destinato prioritariamente alla Finalità 1 “*Start-Up di impresa*”;
 - b. il 5% dello stanziamento è destinato prioritariamente alla Finalità 2 “*Vetrine illuminate*”;
 - c. il 15% dello stanziamento è destinato prioritariamente alla Finalità 3 “*Botteghe Storiche*”;
 - d. il 10% dello stanziamento è destinato prioritariamente alla Finalità 4 “*Non farti prendere in gioco*”.
5. La deliberazione di Giunta che approva il Progetto d'area di cui al comma 2, lettera b, e aggiorna le presenti Linee Guida, modifica di conseguenza le percentuali di cui al comma precedente.

Articolo 3. Beneficiari e *partners*



1. Beneficiari dei contributi sono:

- a. le imprese, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno sede legale od operativa attiva ubicata nel Comune di Rimini, e che soddisfano le condizioni soggettive ed oggettive specificate nelle presenti Linee Guida e nell'Avviso pubblico;
 - b. i proprietari di immobili a destinazione commerciale, ubicati nelle zone indicate nell'Allegato A.2 e concessi ad una impresa di nuova costituzione o insediamento, che sia beneficiaria del contributo di cui alla configurazione "Centri di sviluppo" di cui all'art. 7 comma 5;
 - c. i proprietari di immobili a destinazione commerciale, ubicati nel Comune di Rimini, che li concedono in uso gratuito ad enti del terzo settore di natura non commerciale, o che aderiscono a un progetto di riqualificazione urbana secondo le previsioni dell'art. 8 comma 4.
2. Beneficiano inoltre dell'intervento di cui alla Finalità 2.a "*Riattivazione locali in disuso*", tramite la disponibilità a titolo gratuito di spazi in locali commerciali, gli enti del terzo settore di natura non commerciale stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini.
3. L'Amministrazione comunale intende avvalersi di *partners* istituzionali per la migliore realizzazione di specifiche attività inerenti alla misura di aiuto di cui alle presenti Linee Guida, anche attraverso la stipulazione di protocolli di intesa o convenzioni.

Articolo 4. Avviso pubblico

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 12 della legge 241/1990 e allo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, i contributi economici di cui alle presenti Linee Guida sono annualmente assegnati secondo le disposizioni di uno specifico Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale in conformità alle presenti Linee Guida e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. L'Avviso pubblico, redatto nel rispetto delle presenti Linee Guida, stabilisce il periodo di riferimento, i termini e le modalità per il calcolo dei contributi economici e per l'esecuzione degli adempimenti che compongono il procedimento.
3. La determinazione dirigenziale di approvazione dell'Avviso pubblico adotta i modelli di domanda di contributo e di dichiarazione.

Articolo 5. Accesso all'agevolazione

1. Possono ottenere i contributi di cui alle presenti Linee Guida, se non incorrono in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 6, i soggetti che soddisfano le condizioni associate ad almeno una delle Finalità, e che presentano domanda nelle forme e termini stabiliti con l'Avviso pubblico.
2. I contributi di cui alle Finalità 1 e 3 non sono tra loro cumulabili in relazione allo stesso periodo di riferimento. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti alla Finalità 1 e 3, ovvero a più configurazioni alternative riferite ad una stessa Finalità, non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri soggetti ammessi.



3. Il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso pubblico e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 6 sono attestati dagli interessati tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda di contributo.
4. Il mancato rispetto delle condizioni attestate dagli interessati ai sensi del comma precedente, in qualsiasi tempo accertato, determina la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo ovvero l'obbligo di restituire quanto già riscosso, ferme restando tutte le conseguenze dell'eventuale falsità delle dichiarazioni rese.

Articolo 6. Cause di esclusione

1. Sono cause di esclusione dalla procedura di concessione del contributo:

- a. la sottoposizione ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*”;
- b. la condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c. la condanna, accertata con sentenza passata in giudicato, per falsa dichiarazione alla Pubblica Amministrazione, salvo che alla data della presentazione della domanda di contributo siano trascorsi due anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione del reato;
- d. la condizione di divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo, prevista in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 75, comma 2, del DPR 445/2000;
- e. lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini;
- f. la costituzione in contenzioso come parte avversa al Comune di Rimini;
- g. l'esistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rimini, per obbligazioni non assolte nei termini previsti da norme o contratti. In questa ipotesi il procedimento di concessione del contributo è sospeso e non può avere regolare corso fino a che la posizione debitoria non è sanata. Sentiti gli interessati, e gli Uffici comunali competenti, il Dirigente competente può assegnare un termine entro il quale il soggetto richiedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione, mediante il pagamento del dovuto o nelle altre forme eventualmente consentite dalla normativa (es. rateazione). In caso di mancato adempimento entro il termine concesso, si applica l'art. 13.

2. La causa di esclusione di cui al comma 1 è rilevante se è accertata nei confronti:

- a. del soggetto richiedente il contributo;
- b. del titolare dell'impresa individuale;
- c. di tutti i soci dotati di legale rappresentanza o titolari di una quota di almeno 25% dell'ammontare dei conferimenti, per le società personali;
- d. di tutti gli amministratori e dei soci titolari di una quota di almeno 25% del capitale sociale, per le società di capitali e i soggetti collettivi con forma non societaria;
- e. del proprietario dell'immobile che richiede il contributo sulla Finalità 1, configurazione “*Centri di sviluppo*”, o sulla Finalità 2; quando si tratta di una società o un soggetto collettivo a forma non societaria, si opera secondo quanto stabilito ai punti c. e d.

3. Quando i soggetti individuati in base al comma 2, lettere c. e d. hanno forma giuridica collettiva, non è rilevante l'esistenza nei confronti dei loro soci o amministratori di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere da b. a g.

4. Non possono ottenere il contributo:



- a. i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
- b. gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che al momento dell'erogazione forniscono servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- c. i soggetti che hanno attivato rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti del Comune di Rimini se questi ultimi, negli ultimi tre anni, avevano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali. Inoltre, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, i contratti di lavoro conclusi o gli incarichi stipulati posteriormente alla riscossione del contributo economico sono nulli e comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, oltre alle conseguenze connesse a eventuali dichiarazioni non veritieri.

5. Non possono ottenere il contributo:

- a. i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle imposte;
- b. le imprese che non siano in regola con il possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l'esercizio della propria attività;
- c. le società o le imprese che risultano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a liquidazione giudiziale. Limitatamente alla Finalità 3 "Botteghe Storiche" di cui al terzo comma dell'articolo 2, punto 3, e alla Finalità 4 "Non farti prendere in gioco", di cui al terzo comma dell'art. 2, punto 4, l'impresa in concordato preventivo può ottenere il contributo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività oltre la conclusione della procedura;
- d. le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e in generale con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale;
- e. i soggetti che non siano in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

6. Non possono ottenere il contributo le imprese che mettono a disposizione del pubblico, anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto al complesso delle loro attività, apparecchi da gioco d'azzardo.

7. Non possono ottenere il contributo le imprese che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

- a. compro oro o attività con finalità similari;
- b. centri scommesse;
- c. vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;
- d. vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d'artificio;
- e. vendita di articoli erotici (*sexy shop*);
- f. attività finanziarie e assicurative;
- g. *money change* e *money transfer*;
- h. *phone center* e *internet point*;
- i. agenti di affari in mediazione, agenti di commercio e procacciatori d'affari
- j. commercio su aree pubbliche;
- k. attività artigianali o industriali di preparazione di prodotti alimentari e vendita al dettaglio di prodotti alimentari di produzione propria, ad eccezione dei prodotti caratteristici delle tradizioni locali e dell'offerta turistica riminese;
- l. somministrazione con modalità *fast food* e *self-service*;
- m. centri massaggi, centri olistici e centri benessere in genere, non inquadrati come centri estetici o fisioterapici;
- n. night club;



- o. commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali;
 - p. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (emporii, supermercati, minimarket);
 - q. commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria;
 - r. alberghi e strutture ricettive extralberghiere;
 - s. studi medici e dentistici.
8. Non possono ottenere il contributo, infine, le imprese che subentrano in una attività preesistente.

Articolo 7. Start-up di impresa

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 1 “**Start-up di impresa**” le imprese richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da una delle seguenti configurazioni.
2. Configurazione “*Fiocco rosa*”. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all’articolo 6, commi 7 e 8.
 - c. la data di costituzione dell’impresa non deve essere anteriore al 1° gennaio dei due anni precedenti a quello di riferimento;
 - d. l’impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di “inattiva” a quello di “attiva” certificato dal Registro delle Imprese, nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non prima del 1° gennaio dell’anno precedente;
 - e. titolare dell’impresa deve essere una donna; per le società di persone, il requisito di genere si intende soddisfatto quando sono donne almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili, e per le società di capitali quando sono donne le socie, nominate amministratrici, che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;
 - f. l’impresa deve essere ancora presente e attiva.
3. Configurazione “*Sostegno all’imprenditoria giovanile*”. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all’articolo 6, commi 7 e 8.
 - c. la data di costituzione dell’impresa non deve essere anteriore al 1° gennaio dei due anni precedenti a quello di riferimento;
 - d. l’impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di “inattiva” a quello di “attiva”, certificato dal Registro delle Imprese, nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non prima del 1° gennaio dell’anno precedente;
 - e. titolare dell’impresa deve essere una persona che al momento della costituzione non doveva avere compiuto i 35 anni di età; per le società di persone, il requisito si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili, e per le società di capitali quando è posseduto dai soci, nominati amministratori, che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;
 - f. l’impresa deve essere ancora presente e attiva.



4. Configurazione “*Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi*”. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese
 - b. *Settori economici*: esercizi di vicinato; vendita al dettaglio di prodotti artigianali di produzione propria; attività di servizi alla persona. Si applicano le esclusioni previste dall’articolo 6, commi 7 e 8.
 - c. l’impresa deve avere attivato nell’ambito dell’area Centro Storico e Borghi una unità operativa non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non prima del 1° gennaio dell’anno precedente; l’area urbana “*Centro Storico e Borghi*” è definita nell’Allegato A1 alle presenti Linee Guida;
 - d. la localizzazione produttiva o commerciale nell’area ammessa deve essere ancora presente e attiva, e i requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere soddisfatti.
5. Configurazione “*Centri di sviluppo*”. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: esercizi di vicinato del settore alimentare; attività di servizi alla persona. Si applicano le esclusioni previste dall’articolo 6, commi 7 e 8.
 - c. l’impresa deve avere attivato nelle zone urbane e località di Corpòlò, Gaiofana, Padulli, Santa Giustina, San Vito e Villaggio Primo Maggio una unità operativa non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non prima del 1° gennaio dell’anno precedente; le aree ammesse sono definite in dettaglio nell’Allegato A2 alle presenti Linee Guida;
 - d. la localizzazione produttiva o commerciale nell’area ammessa deve essere ancora presente e attiva, e i requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere soddisfatti.
6. L’ammontare del contributo, fino ad un massimo di 3.000,00 €, è pari all’importo delle spese sostenute per l’avviamento dell’impresa o per l’insediamento della nuova localizzazione produttiva o commerciale, al netto di imposte, tasse, diritti e bolli, per le seguenti tipologie di spesa:
 - a. acquisto di beni strumentali necessari all’avvio dell’attività imprenditoriale: *hardware* informatico, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, con esclusione di autovetture, ciclomotori e telefoni cellulari;
 - b. acquisto di programmi informatici inerenti all’attività d’impresa;
 - c. realizzazione del sito internet aziendale;
 - d. affitto annuo del locale di svolgimento dell’attività;
 - e. lavori di ristrutturazione dei locali di svolgimento dell’attività.
7. Non sono ammesse:
 - a. le spese che sono state o saranno portate a rendicontazione per l’ottenimento di contributi, sovvenzioni, incentivi o aiuti da parte di pubbliche amministrazioni diversi da quelli di cui alle presenti Linee Guida. Le imprese richiedenti rendono ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e con le relative responsabilità, dichiarazione sostitutiva attestante questa condizione;
 - b. le spese sostenute verso imprese o soggetti controllanti, controllati, appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque collegati.
8. Le imprese ammesse al contributo fino all’anno di riferimento 2024 possono riceverlo anche nei 2 anni successivi a quello di prima assegnazione, presentando domanda nelle modalità e nei termini previsti dall’Avviso pubblico vigente. In tal caso, non è richiesto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere



2.c, 2.d, 3.c, 3.d, 4.c e 5.c, l'attività nel territorio comunale deve risultare ancora presente e attiva alla data del provvedimento di assegnazione dei contributi, e non deve essere intervenuta alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 6, commi da 1 a 7.

9. Le imprese ammesse al contributo in riferimento al 2025 possono riceverlo anche in relazione all'anno successivo (2026), presentando domanda nelle modalità e nei termini previsti dall'Avviso pubblico vigente. In tal caso, non è richiesto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere 2.c, 2.d, 3.c, 3.d, 4.c e 5.c, l'attività nel territorio comunale deve risultare ancora presente e attiva alla data del provvedimento di assegnazione dei contributi, e non deve essere intervenuta alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 6, commi da 1 a 7. Lo stesso beneficio può essere ottenuto anche con riferimento all'anno 2027, ma solo a condizione che la misura di aiuto sia espressamente confermata dall'Amministrazione comunale.
10. Il beneficio di cui al comma precedente è riconosciuto alle imprese ammesse al contributo con riferimento all'anno 2026, sempre nelle modalità e termini indicati dall'Avviso pubblico, solo a condizione che la misura di aiuto sia espressamente confermata dall'Amministrazione comunale per il 2027 e per il 2028.
11. In relazione alla configurazione "Centri di sviluppo" di cui al comma 5 del presente articolo, se la nuova attività economica si insedia in un immobile precedentemente sfitto e non utilizzato, il contributo è concesso, su domanda e per tutti gli anni in cui l'impresa beneficia dell'aiuto in base alle previsioni del comma 8, anche al proprietario, compreso il caso in cui si tratti della stessa impresa esercente, nella misura dell'IMU pagata nell'anno di riferimento. Si applicano al proprietario le cause di esclusione di cui all'art. 6, commi da 1 a 5.

Articolo 8. Vetrine illuminate

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità n. 2 "**Vetrine illuminate**" i richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da una delle configurazioni di cui ai seguenti punti 2 e 4.
2. Configurazione "*Riattivazione locali in disuso*". Per ricevere il contributo, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. *Posizione giuridica*. Proprietari e usufruttiari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e non utilizzati durante il periodo di riferimento.
 - b. *Condizioni di accesso*. Concessione a titolo gratuito dell'utilizzo dell'immobile a uno o più enti del terzo settore, di natura non commerciale e non rivolti al mercato, stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini, per un periodo minimo annuo di 10 giorni. L'ente è individuato dal proprietario oppure dall'Amministrazione Comunale anche avvalendosi di uno o più soggetti rappresentativi degli enti del terzo settore, appositamente convenzionati come previsto dall'art. 3, comma 3.
3. L'ammontare del contributo da corrispondere al proprietario ai sensi del precedente comma 2 è commisurato all'importo dell'IMU – Imposta Municipale Propria – di competenza del Comune di Rimini, regolarmente pagato durante il periodo di riferimento in relazione all'unità immobiliare concessa. In particolare, il contributo è pari all'intero importo dell'IMU se l'utilizzo dell'immobile da parte di enti del terzo settore ha una durata annuale di almeno 90 giorni; è pari al 50% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale compresa tra 30 e 89 giorni; è pari al 30% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale di almeno 10 giorni. Non è richiesto che i periodi di utilizzo siano continuativi.



4. Configurazione “*Riqualificazione locali*”. Il contributo è concesso a fronte dell’abbellimento e della cura dell’aspetto esteriore, tramite ripristino e mantenimento in buono stato degli elementi e delle strutture, di immobili commerciali o produttivi non utilizzati, ovvero ricompresi in aree urbane interessate dal “Progetto d’Area” di cui all’art. 2, comma 3 lettera 2.b. Il Progetto stabilisce, anche attraverso aggiornamenti alle presenti Linee Guida, le condizioni di accesso da parte di proprietari e conduttori degli immobili, e le modalità di calcolo dell’incentivo, secondo le indicazioni del seguente comma 5.
5. L’ammontare del contributo da corrispondere ai sensi del precedente comma 4 può essere commisurato ad una determinata percentuale dell’IMU versata nel periodo di riferimento, oppure delle spese sostenute dal proprietario o dal conduttore per gli interventi sul fronte del locale o in generale per la partecipazione al “Progetto d’Area”.

Articolo 9. Botteghe Storiche

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 3 “Botteghe Storiche”, alla conclusione dell’anno di riferimento le imprese richiedenti devono risultare esercenti una unità aziendale iscritta da non oltre tre anni e entro il 31/12/2024 nell’Albo Comunale delle Botteghe Storiche, istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008 con deliberazione di Giunta comunale n. 294 dell’11 agosto 2009. Con l’avviso pubblico di cui all’art. 11, comma 1, è possibile prevedere l’ammissibilità al contributo SISE delle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini prima dell’emanazione delle presenti Linee Guida, anche se sono state iscritte in data successiva al 31/12/2024.
2. Non si considerano le esclusioni di cui all’art. 6, commi 7 e 8.
3. L’ammontare del contributo è pari al 40% dell’importo della TARI – Tassa Rifiuti di competenza del Comune di Rimini, maturato e regolarmente pagato nel corso del periodo di riferimento, al netto di maggiorazioni, ravvedimenti o sanzioni, in relazione all’esercizio, di cui all’art. 9, iscritto nell’Albo Comunale delle Botteghe Storiche. Per valori compresi tra 800,00 € e 2.000,00 €, il contributo è pari a 800,00 €. Per valori inferiori a 800,00 €, il contributo è pari all’intero importo della TARI maturato e pagato.

Articolo 10. Non farti prendere in gioco

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 4 “Non farti prendere in gioco”, le imprese richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. al momento della presentazione della domanda di contributo e alla data di presentazione della nota contabile, l’impresa richiedente deve gestire un esercizio aperto al pubblico, non ricompreso nella mappatura dei luoghi sensibili, presso il quale all’inizio del periodo di riferimento fossero presenti apparecchi da gioco d’azzardo, regolarmente provvisti di codice identificativo;
 - b. gli apparecchi devono essere stati installati all’interno dell’esercizio di cui al punto precedente prima del 03/11/2023 (data di esecutività delle disposizioni di istituzione della Finalità 4), e almeno uno di essi deve essere stato dismesso nel corso dell’anno di riferimento;
 - c. l’esercizio deve essere aderente al marchio regionale *Slot Free ER* da una data non successiva al giorno della presentazione della domanda di contributo;
 - d. nell’esercizio non devono essere nuovamente installati apparecchi da gioco d’azzardo, e l’esercente deve impegnarsi a mantenere l’adesione al marchio regionale *Slot Free ER*, per i tre anni successivi a quello di riferimento; in caso contrario, è dovuta la restituzione integrale del contributo ricevuto.



2. Non si considerano le esclusioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8.
3. L'ammontare del contributo è pari a 1.500,00 € per ogni apparecchio dismesso nel corso dell'anno di riferimento, fino ad un massimo di 5.000,00 €.
4. Le imprese ammesse al contributo di cui al presente articolo fino all'anno di riferimento 2024 possono riceverlo anche nei 2 anni successivi a quello di prima assegnazione, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1.a, 1.c e 1.d e purché non sia intervenuta alcuna causa di esclusione prevista dai commi da 1 a 6 dell'art. 6, presentando domanda nelle modalità e nei termini previsti dall'Avviso pubblico vigente. Lo stesso beneficio di durata triennale è riconosciuto alle imprese ammesse al contributo per gli anni di riferimento 2025 e 2026, solo a condizione che la misura di aiuto sia espressamente confermata dall'Amministrazione comunale anche per il 2027 e per il 2028.

Articolo 11. Fasi del procedimento

1. Il procedimento è avviato con la presentazione della domanda, nelle forme e nei termini previsti dall'Avviso pubblico. L'Avviso pubblico riporta le informazioni che costituiscono contenuto obbligatorio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 241/1990.
2. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito dall'Avviso pubblico, l'Ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale delle domande, sotto il profilo della validità della sottoscrizione e della correttezza e completezza della compilazione, con particolare riferimento alla presenza di tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie all'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 6 e in generale della ricorrenza delle condizioni previste dall'Avviso pubblico. Questa verifica è di norma eseguita prima del provvedimento di assegnazione, e comunque prima della liquidazione.
3. L'Ufficio competente cura l'istruttoria di procedimento, secondo le istruzioni impartite dal Dirigente e le disposizioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo comma 4, verificando, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di contributo di cui al comma 1.
4. Con propri provvedimenti, il Dirigente competente dispone, quando ne ricorrono i presupposti, sulla scorta delle disposizioni delle presenti Linee Guida, delle modalità stabilite dall'Avviso pubblico e di quanto emerge dall'istruttoria:
 - a. il diniego delle domande incomplete o irregolari, corredate da dichiarazioni non veritieri o presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti;
 - b. l'accoglimento delle domande con individuazione dei soggetti ammessi al contributo e beneficiari delle risorse stanziate;
 - c. la quantificazione dei singoli contributi e la loro assegnazione a ciascuno dei beneficiari;
 - d. la variazione dell'ammontare, ovvero la revoca del contributo già assegnato;
 - e. la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo;
 - f. la liquidazione del contributo;
 - g. l'obbligo di restituzione del contributo già erogato.



Articolo 12. Criteri per il calcolo del contributo e la ripartizione delle risorse

1. I contributi sono erogati a tutti i soggetti che presentano domanda rispettando modi, termini, condizioni e requisiti determinati dalle presenti Linee Guida e dall'Avviso pubblico, e sono quantificati secondo i criteri di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
2. Se le risorse prioritariamente destinate a ciascuna Finalità in base alla ripartizione di cui al comma 4 dell'art. 2 sono sufficienti, il contributo assegnato a ciascun richiedente è pari all'intero importo che gli spetta in base al calcolo di cui al precedente comma 1, e gli eventuali residui possono essere utilizzati per le altre finalità.
3. Se le risorse prioritariamente destinate, in base alla ripartizione di cui al comma 4 dell'art. 2, non sono sufficienti a coprire per intero l'ammontare complessivo dei contributi richiesti in relazione ad una Finalità, quantificati come indicato dal precedente comma 1, esse sono distribuite a tutti i beneficiari proporzionalmente all'entità dei singoli importi; gli scarti risultanti concorrono, sempre in misura proporzionale al loro rispettivo valore, alla ripartizione dei residui eventualmente disponibili se si verifica l'ipotesi di cui al comma 2.
4. Se le risorse complessivamente stanziate per la misura di aiuto non sono sufficienti a coprire per intero l'ammontare totale dei contributi, prima del provvedimento di assegnazione di cui al comma 4 lettera c. dell'articolo 11, l'Amministrazione potrà aumentare il fondo a disposizione della misura di aiuto per limitare o azzerare la riduzione proporzionale dei contributi di cui al comma precedente in relazione a tutte o solo ad alcune delle finalità di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 13. Irricevibilità, non accoglimento, decadenza e restituzione del contributo

1. Non sono idonee ad avviare il procedimento di concessione, e sono immediatamente respinte ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 241/1990, le domande di contributo non sottoscritte o non redatte sui moduli di cui all'art. 4, comma 3.
2. Non possono essere accolte, e sono respinte con provvedimento dirigenziale, le domande:
 - che alla conclusione del procedimento presentano gravi lacune o irregolarità di carattere formale, commesse nella compilazione dei moduli o relative alla correttezza o alla completezza dell'eventuale documentazione accessoria prevista dall'Avviso pubblico;
 - presentate da soggetti che a conclusione del procedimento non soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle presenti Linee Guida e dall'Avviso pubblico.
3. Decadono dal diritto di percepire il contributo i soggetti che:
 - hanno reso nella domanda o nel corso del procedimento dichiarazioni consapevolmente false o mendaci, secondo la prescrizione dell'art. 75 del DPR 445/2000;
 - non forniscono la documentazione richiesta dal Comune per i controlli di cui all'articolo 14;
 - non provvedono, entro il termine assegnato a norma dell'articolo 6, comma 1, lettera g, a sanare la propria posizione nei confronti del Comune di Rimini;
 - non presentano la nota contabile numerata, documento necessario affinché il Comune possa provvedere alla liquidazione, nemmeno entro il termine concesso dall'Ufficio competente con una comunicazione di sollecito.



4. Se una delle cause di decadenza di cui al comma 3 è accertata dopo la materiale erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituirlo integralmente.

Articolo 14. Controlli ---

1. Come previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune sottopone a controllo, anche a campione, secondo le proprie disposizioni organizzative interne, la veridicità delle copie prodotte e delle dichiarazioni rese con il modello di richiesta e nel corso del procedimento. Ai fini del controllo, i beneficiari sono tenuti a consentire ai funzionari del Comune di Rimini l'accesso alla documentazione in loro possesso. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.
2. Per quanto riguarda la Finalità 4 “Non farti prendere in gioco” di cui al terzo comma dell’art. 2, punto 4, l’Ufficio competente verifica il rispetto dell’impegno assunto dai beneficiari a non installare nuovamente apparecchi da gioco d’azzardo e a mantenere l’adesione al marchio regionale *Slot Free ER*, previsto dall’art. 10, comma 1, lettera d.